

RdO N. 2540141 - FORNITURA DI UN SISTEMA RADIOGRAFICO P.O. VERDUNO**CHIARIMENTO N. 3****DOMANDA N. 1**

Relativamente al Capitolato Speciale, 2.1 Caratteristiche tecniche, b) Tavolo di Comando, si richiede di specificare cosa si intende per “Completo di dispositivo per rotazione ad alta velocità” o se si tratta di un refuso

RISPOSTA: Trattasi di refuso.

Si richiede inoltre di specificare quali e quanti detettori devono essere considerati nella configurazione oggetto di offerta e quanti e quali offerti come opzionali.

RISPOSTA: Il numero di detettori relativi alla configurazione offerta dovrà essere n. 2, aventi le caratteristiche di cui al punto f del capitolato speciale di fornitura (43 cm x 43 cm e 35 cm x 43 cm). Le ditte dovranno altresì, nella busta economica, quotare anche un detettore 24 cm x 30 cm.

Al punto e) Teleradiografo sono richieste, tra le altre, le seguenti caratteristiche: “Ribaltamento motorizzato del dettore per eseguire esami su pazienti barellati”, “Possibilità di rotazione del detettore rispetto al proprio asse” e come caratteristiche vincolanti “Esami dello scheletro con distanza focale di 110 cm con paziente in posizione eretta (dai piedi sotto carico sino alla colonna cervicale e al cranio)”; al fine di rendere più ampia la partecipazione alla gara in oggetto ad aziende di primaria importanza nel settore, si richiede di accettare delle soluzioni alternative che non inficino in ogni caso la qualità clinica degli esami radiografici, non considerando le suddette caratteristiche come “di minima” pena esclusione.

Risposta:

Si conferma che possono essere presentate soluzioni equivalenti o migliorative ai sensi dell'art. 68 del DLGS 50, purché le caratteristiche vengano adeguatamente dettagliate e motivate in relazione tecnica;

DOMANDA N. 2

Desideriamo segnalare che nella documentazione di gara le opere di predisposizione dei locali non vengono espressamente qualificate come prestazioni secondarie che possono essere assunte da una o più mandanti di un ATI verticale ai sensi dell'art. 37, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.,

Alla luce di quanto precede, chiediamo di voler confermare, se del caso mediante rettifica del bando, che è ammessa:

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

- (i) la partecipazione alla gara in ATI verticale ai sensi e per gli effetti dell'art. 37, comma 2 del D.lgs. 163/2006 s.m.i. con una o più imprese;
- (ii) la possibilità che la mandante del raggruppamento esegua i lavori di predisposizione dei locali compresi nell'oggetto della gara;
- nonché di voler (iii) indicare che l'esecuzione delle forniture è la prestazione principale e l'esecuzione dei lavori è la prestazione secondaria, così come richiesto dal citato comma 2 dell'art. 37;

Risposta:

L'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. stabilisce che si ha un raggruppamento di tipo verticale quando si assiste ad una suddivisione qualitativa delle prestazioni oggetto dell'appalto con la conseguenza che:

- a) I lavori appartenenti alla categoria prevalente saranno realizzati dall'impresa mandataria; diversamente i lavori non appartenenti alla suddetta categoria come scorporabili saranno eseguite da imprese mandanti (art. 48 comma 1 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.);
- b) Le prestazioni di forniture o servizi indicate come principali anche in termini economici saranno realizzate dall'impresa mandataria, residuando invece in capo alle imprese mandanti l'esecuzione delle prestazioni indicate come secondarie (art. 48 comma 2 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

DOMANDA N. 3

Si chiede se, nell'ipotesi di partecipazione in costituendo RTI verticale con altra impresa assuntrice ed esecutrice di opere di predisposizione dei locali necessarie all'installazione delle apparecchiature, sia sufficiente la semplice indicazione del nominativo del progettista incaricato della realizzazione del progetto esecutivo e definitivo nonché di confermare che in tal caso il progettista non dovrà necessariamente partecipare come ulteriore mandante del RTI.

Tanto si richiede in forza dell'art. 59 comma 1 bis del D.Lgs. 50/2016 introdotto dalla legge 14 giugno 2019 n. 55 attualmente in vigore a tenor del quale i requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto <<sono posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta>>.

Risposta:

E' sufficiente che sia indicato il nome del progettista

DOMANDA N. 4

Tenuto conto che il bando di gara è stato pubblicato in data 10/04/2020 e in considerazione che l'art. 105, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 è stato sospeso fino al 31/12/2020 ai sensi dell'art. 1, comma 18, secondo periodo della legge n. 55 del 2019, si chiede di confermare che non debba essere presentata in sede di offerta la documentazione dell'eventuale subappaltatore,

ma in caso di ricorso al subappalto si debba solo indicare l'attività e la percentuale subappaltata

Risposta:

Nel capitolato di gara e nello specifico nel DGUE non viene richiesta la terna, come indicato nell'art. 105 comma 6 del D.L.gs. 50/2016 s.m.i.

DOMANDA N. 5

A causa della perdurante emergenza epidemiologica da COVID-19, la scrivente e le eventuali imprese sub-contraenti o associate in costituendo RTI, aventi sede in Lombardia hanno adottato le opportune misure di contrasto e contenimento, adeguate all'evolversi della situazione infettiva generale, in considerazione delle disposizioni individuate con Ordinanza della Regione Lombardia del 21 marzo 2020, successivamente integrata dalle Ordinanze del 22 marzo, 23 marzo, 4 aprile, 6 aprile e, da ultimo, 11 aprile, le cui disposizioni sono efficaci fino al 3 maggio 2020, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 8,9, 11, 22 marzo e 1 aprile, la cui efficacia è stata prorogata dal 14 aprile sino al 3 maggio 2020 dal recente decreto del 10 aprile 2020, nonché con Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 -che ha previsto la possibilità di adottare ulteriori misure urgenti di contenimento in materia di gestione dell'emergenza sanitaria pubblica su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, reiterabili anche più volte fino al 31 luglio 2020;

- nell'ambito di tali misure, considerato il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, la scrivente ha fatto ricorso alla modalità di lavoro agile senza soluzione di continuità a far data dal 24 febbraio 2020, contestualmente provvedendo alla sanificazione degli ambienti al fine di garantire la salubrità e la sicurezza del luogo di lavoro, così limitando l'accesso del personale presso la propria sede di Milano, con conseguenti ricadute sull'operatività aziendale, come raccomandato anche dai suddetti provvedimenti emanati dalla Autorità competenti e in adesione al Protocollo nazionale condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto in data 14 marzo 2020;

- numerose Aziende Sanitarie e Centrali di Committenza hanno indetto procedure volte all'acquisizione in via di urgenza di beni e dei correlati servizi, molti dei quali prodotti e commercializzati dalla scrivente, necessari a fronteggiare l'emergenza COVID-19, prevedendone lo svolgimento delle relative procedure in deroga ad alcune specifiche disposizioni del Codice degli Appalti, con conseguente contrazione dei termini per la presentazione delle offerte a fronte di un significativo aumento del carico di lavoro;

Per tali ragioni, si rivolge a Codesto Spett.le Ente richiesta, affinché Voglia concedere una proroga del termine per la presentazione dell'offerta di almeno 15 giorni rispetto alla data originariamente prevista salvo adozione di ulteriori ordinanze restrittive.

Risposta:

Si conferma la data del 05/05/2020.



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslc2@legalmail.it – www.aslc2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

DOMANDA N. 6

Nel Capitolato Speciale all'art. 16 - B) Documentazione Tecnica - p.to I) pagg. 22-23, viene richiesta una relazione tecnica illustrativa con un numero massimo di 20 pagine che potrà contenere anche disegni e planimetrie ritenuti utili a completamento del progetto. Siamo a richiedere, essendo che il punto 12 "Progetto" della tabella dei criteri di valutazione richiede un numero di pagine consistente, se sia possibile considerare le 20 pagine per la relazione tecnico illustrativa in tutti i punti richiesti meno il p.to 12 "Progetto" che verrà redatto come documento a parte e richiamato senza entrare nel conteggio delle 20 pagine.

Risposta:

Si conferma quanto specificato nel capitolato speciale di fornitura in merito all'inclusione, nelle 20 pagine, anche del progetto preliminare.